



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N.1047

DEL 13 novembre 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da S.V.E. 2010 S.r.l. – Servizio di vigilanza armata e non armata nelle sedi della committente in tre lotti – Importo a base d’asta: euro 88.801.820,39 - S.A. ATAC S.p.a. Azienda per la mobilità di Roma Capitale

PREC 174/19/S

Il Consiglio

VISTA l’istanza singola di parere prot. n. 78736 del 7 ottobre 2019 con la quale la S.V.E. 2010 S.r.l. contesta che, all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto, ATAC S.p.a. abbia previsto che le figure del Responsabile del Servizio, del Responsabile delle Centrali Operative e degli Operatori di Centrale non siano da ricomprendere nell’ambito del “Presidio Garantito” remunerato con l’importo dell’appalto bensì siano a carico dell’appaltatore. L’istante sostiene che l’incidenza del costo di tali figure, calcolato sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro per il CCNL Istituti di Vigilanza, comporterebbe un’erosione della base d’asta e l’impossibilità di effettuare un calcolo di convenienza economica perché renderebbe l’offerta “priva di remuneratività”;

VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 21 ottobre 2019 con nota prot. 82799/2019;

VISTA la memoria di ATAC S.p.a. prot. 83815 del 23 ottobre 2019, con la quale la S.A. trasmetteva i chiarimenti pubblicati sul proprio sito in relazione alle prescrizioni del bando sopra richiamate, nei quali veniva specificato che gli oneri economici relativi agli Operatori di Centrale erano in realtà a carico della stazione appaltante. La S.A. rilevava inoltre che l’istanza di parere risultava proposta dopo la scadenza del termine decadenziale di cui all’art. 7, co. 1 lett. c) del regolamento sui pareri di precontenzioso, essendo stato pubblicato il bando di gara il 26 luglio 2019;

VISTA la memoria aggiuntiva dell’istante S.V.E. 2010 S.r.l., con la quale essa insiste sul fatto che, nonostante i chiarimenti pubblicati dalla S.A., l’incidenza del costo delle figure poste a carico dell’appaltatore sarebbe comunque tale da “erodere pesantemente la base d’asta, con effetti distorsivi della concorrenza” e tali da “rendere impossibile il calcolo di convenienza economica” impedendo di fatto la partecipazione alla gara degli operatori economici;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO l'orientamento consolidato della giurisprudenza (richiamato in Cons. Stato, Ad. Plenaria 26 aprile 2018, n. 4), secondo cui vanno fatte rientrare nel *genus* delle "clausole immediatamente escludenti", e quindi impugnabili immediatamente, fra le altre, anche le fattispecie di: « [...] b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente», clausole attinenti quindi alla formulazione dell'offerta che ne rendano impossibile la presentazione;

CONSIDERATO che la lamentata impossibilità di effettuare un calcolo di convenienza economica, ai fini della presentazione dell'offerta, comportava la necessità di impugnare immediatamente il bando di gara e pertanto l'istanza di parere è da ritenere inammissibile in quanto proposta tardivamente alla luce dell'art. 7, co. 1 lett. c) del regolamento sui pareri di precontenzioso;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la lamentata impossibilità di effettuare un calcolo di convenienza economica, ai fini della presentazione dell'offerta, comportava la necessità di impugnare immediatamente il bando di gara e pertanto l'istanza di parere è da ritenere inammissibile in quanto proposta tardivamente alla luce dell'art. 7, co. 1 lett. c) del regolamento sui pareri di precontenzioso.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 novembre 2019

Il Segretario Rosetta Greco